

**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  
DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI  
E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE**

**ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**

**Incentivi a sostegno delle assunzioni  
connesse a progetti di investimento iniziale  
Art.2 L.R. n.1 del 5 gennaio 2026**

**AVVISO PUBBLICO**

## Sommario

1.	Finalità dell'Avviso .....	3
2.	Principali Riferimenti normativi .....	3
3.	Dotazione finanziaria.....	4
4.	Regime di aiuti.....	4
5.	Soggetti beneficiari .....	4
6.	Requisiti di ammissibilità alla agevolazione.....	5
7.	Interventi finanziabili.....	6
8.	Entità del contributo.....	6
9.	Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere .....	7
10.	Ricevibilità delle domande .....	10
11.	Istruttoria delle domande di agevolazione e concessione del contributo.....	10
12.	Obblighi del Beneficiario .....	11
13.	Modalità di erogazione del contributo.....	12
14.	Controlli e verifiche.....	14
15.	Decadenza dall'agevolazione .....	15
16.	Rinuncia del contributo .....	16
17.	Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy .....	16
18.	Disposizioni Finali, Clausola di Salvaguardia, Foro Competente .....	17

## 1. Finalità dell'Avviso

Il presente Avviso regola le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dall'art. 2 della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026.

Con il presente Avviso pubblico, la Regione Siciliana intende promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno a nuovi progetti di investimento iniziale.

## 2. Principali Riferimenti normativi

- a) Statuto della Regione Siciliana; in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n.455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relative a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
- c) l'art.10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislativo alle Regioni a statuto ordinario, con le modalità previste dai rispettivi Statuti;
- d) la legge 7 agosto 1990 n. 241, ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- e) Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- f) Il D.lgs. 150/2015;
- g) l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- h) l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata, tra l'altro, abrogata la legge 1° febbraio 1965 n. 60;
- i) il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
- j) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- k) il D.Lgs. n. 184/2015 c.d. "Codice degli incentivi".
- l) l'art. 2 della legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026, che disciplina gli 'Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale', prevedendo che le disposizioni attuative siano stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- m) l'art. 2 della l.r. 22 febbraio 2019 n.1, che istituisce e disciplina il Fondo Sicilia, nel quale è costituito il plafond che costituisce la dotazione finanziaria della presente misura;

- n) il D.lgs. 118/2011;
- o) la Delibera della Giunta regionale n. 69 del 17 febbraio 2026 “Legge regionale 9 gennaio 2026, n. 1, articolo 2 “Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale” - Schema di decreto attuativo”;
- p) il Decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia n. D.I. n. 18 del 19/03/2026;
- q) il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)

### **3. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria prevista per la presente misura, comprensiva delle commissioni riconosciute al Soggetto gestore, ammonta ad euro 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni/00) a valere sulle risorse del bilancio della Regione Siciliana per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 15, Programma 1) e confluisce in apposito plafond del Fondo Sicilia di cui all’articolo 2 della Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni e di cui Irfis è soggetto gestore in forza di apposita convenzione stipulata con la Regione Siciliana..

Per gli anni successivi al primo, la dotazione sarà eventualmente maggiorata degli importi residui rinvenienti dalla dotazione finanziaria relativa all’esercizio precedente.

Le agevolazioni di cui al presente Avviso saranno concesse ed erogate da Irfis ai beneficiari a condizione che siano state effettivamente rese disponibili da parte della Regione Siciliana le relative risorse sul Fondo Sicilia sopra indicato.

### **4. Regime di aiuti**

Le agevolazioni per le iniziative di cui al presente Avviso saranno concesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti oggettivi e soggettivi previsti dal Capo I e dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, rubricato “Aiuti a finalità regionale agli investimenti”.

Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il contributo di cui al presente decreto può essere cumulato con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti "de minimis" concessi per gli stessi costi ammissibili (costi salariali delle nuove assunzioni), a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto più elevata applicabile all’aiuto in questione nella Regione Siciliana, conformemente alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea.

È consentito il cumulo tra il beneficio di cui al presente decreto e il contributo all’occupazione di cui all’articolo 1 della L.r. n. 1 del 2026 (incentivo "de minimis").

L’agevolazione complessivamente percepita (anche in cumulo, ove sussistente) non può in ogni caso superare le intensità massime di aiuto previste dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia (60% per le piccole imprese, 50% per le medie imprese, 40% per le grandi imprese) calcolate sui costi salariali biennali.

Ogni aiuto individuale è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prima dell’erogazione, con generazione del Codice Oggetto del Registro (COR) comunicato al beneficiario nella lettera di concessione.

### **5. Soggetti beneficiari**

Destinatari dei contributi di cui al presente Avviso sono i datori di lavoro operatori economici del settore privato, per tali intendendosi qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che eserciti attività

economica in senso lato, che, a prescindere dalla forma giuridica, alla data di presentazione dell'istanza, soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dal successivo articolo 6.

Sono espressamente esclusi dal beneficio i soggetti non agevolabili ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 651/2014.

## 6. Requisiti di ammissibilità alla agevolazione

I soggetti richiedenti l'agevolazione indicati al precedente articolo 5 devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) risultare titolari di Partita IVA attiva;
- b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche);
- c) non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, intendendosi per tali, in particolare, le imprese con patrimonio netto negativo o che abbiano perso più della metà del capitale sociale negli ultimi due esercizi, ovvero le imprese soggette a procedura concorsuale;
- d) non aver subito, nei tre anni precedenti l'istanza, provvedimenti sanzionatori definitivi per violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- e) essere in possesso di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
- f) rispettare gli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/1999 e ss.mm.ii.;
- g) non essere impresa destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 per aver ricevuto e non rimborsato, o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione, in caso di applicazione del Regolamento (UE) 651/2014;
- h) non avere effettuato una delocalizzazione verso lo "stabilimento" nel quale saranno effettuate le assunzioni oggetto di agevolazione, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al beneficio;
- i) garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai CCNL e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per tutta la durata del periodo di percezione del contributo e nel triennio successivo al conseguimento dell'ultima quota di contributo;
- j) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia);
- k) non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 commi 1,2,3,4 e 5 lettere a) e d) del D.Lgs 36/2023, fatti salvi i casi di cui al comma 7;
- l) non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 9 d.lgs. 184/2025 (recante il Codice degli incentivi);
- m) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva, per accertata grave negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

- n) non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- o) essere in regola con gli obblighi assicurativi, ove applicabili, di cui all'art.1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative.
- p) non aver ricevuto, per i medesimi costi oggetto della presente domanda, altri contributi pubblici a qualsiasi titolo che, sommati al presente contributo, superino l'intensità massima di aiuto consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia, né di aver presentato domanda per gli stessi costi presso altre amministrazioni pubbliche italiane o europee (assenza di doppio finanziamento); è ammesso il cumulo con altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche e/o private, purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità massima di aiuto o dell'importo complessivo delle spese ammissibili, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea applicabile.

## 7. Interventi finanziabili

Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse a fronte della realizzazione di qualsiasi forma di "investimento iniziale", avviato a far data dal 9 gennaio 2026, nel territorio della Regione Siciliana, che determini la creazione di nuovi posti di lavoro.

In conformità all'art. 2, punto 49, del Regolamento (UE) n. 651/2014, applicabile alla Sicilia in quanto zona assistita che soddisfa le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato, per "investimento iniziale" si intende:

- a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:
  - la creazione di un nuovo stabilimento;
  - l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  - la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento;
  - un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione.

Non costituiscono investimento iniziale la semplice acquisizione di azioni di un'impresa e, in ogni caso, gli interventi di sostituzione.

Per data di avvio dell'"investimento iniziale" si intende (ai sensi dell'art. 2, punto 23, Reg. 651/2014), la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature assunto o di qualsiasi altro impegno che renda l'investimento irreversibile, escludendo gli studi di fattibilità preliminari.

Il contributo è determinato sulla base del costo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato direttamente collegate alla realizzazione dell'investimento medesimo ed è riconosciuto esclusivamente in relazione ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, che determinino un incremento netto del numero di dipendenti nello stabilimento interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la data della prima assunzione connessa all'investimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno.

## 8. Entità del contributo

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura del 10% dei costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni, con esclusivo riferimento alle seguenti voci di spesa:

- a) Retribuzione Annuale Lorda (RAL), comprensiva di paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità,

ratei di tredicesima e quattordicesima, nonché superminimi individuali e premi di produzione, purché costanti e contrattualizzati;

- b) Contributi Previdenziali e assistenziali, per la quota a carico del datore di lavoro versata agli enti previdenziali (INPS o altre Casse);
- c) Premi INAIL, per la quota parte del premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali riferibile al lavoratore agevolato;
- d) Trattamento di Fine Rapporto (TFR), ossia la quota maturata mensilmente nel periodo di riferimento, determinata secondo la formula prevista dall'art. 2120 del Codice Civile.

Il contributo è riconosciuto in misura pari al 15% del costo del personale qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) Il datore di lavoro dimostri, attraverso idonea documentazione:
  - l'introduzione, a far data dalla pubblicazione della L.R. 1 del 2026 ed entro la data di presentazione della domanda di accesso al contributo, di un piano di welfare regolato da accordo sindacale o regolamento aziendale, che preveda l'erogazione di beni o servizi con finalità sociale;
  - il conseguimento, a far data dalla pubblicazione della L.R. 1 del 2026 ed entro la data di presentazione della domanda di accesso al contributo, di una certificazione ESG di sostenibilità rilasciata da organismi accreditati o documentazione equivalente;
  - la realizzazione, nel corso dell'esercizio precedente quello di presentazione della domanda, di investimenti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, eccedenti gli obblighi minimi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.iii, per un importo pari ad almeno l'uno per cento dei ricavi relativi all'esercizio medesimo.
- b) Il datore di lavoro comprovi la sottoscrizione di accordi collettivi o individuali, a favore di tutto il personale, che sanciscono la riduzione stabile dell'orario a 35 ore settimanali mantenendo l'invarianza della retribuzione globale di fatto come definita dal CCNL applicato.
- c) L'assunzione riguardi:
  - donne;
  - personale di età superiore a 50 anni che risulti in stato di disoccupazione documentato da almeno due anni.

## 9. Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

L'istanza di contributo deve essere presentata dal datore di lavoro; legale rappresentante se trattasi di ente.

Non è prevista la presentazione dell'istanza da parte di soggetti diversi, quali procuratori o delegati.

Ciascun richiedente deve presentare una sola istanza per ogni investimento iniziale avviato nell'anno di presentazione dell'istanza, per il 2026 a decorrere dal 9 gennaio 2026.

L'istanza di contributo, previo assolvimento della relativa imposta di bollo, ai sensi di legge (di importo pari ad € 16,00), deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, raggiungibile all'indirizzo <https://incentivisicilia.irfis.it>, e secondo gli standard resi disponibili da Irfis, che sarà aperta:

- per l'esercizio 2026, dal 21 maggio 2026 ore 12:00 al 31/12/2026 ore 12:00
- per l'esercizio 2027 dal 4 gennaio 2027 ore 12:00 al 31/12/2027 ore 12:00
- per l'esercizio 2028 dal 3 gennaio 2028 ore 12:00 al 29/12/2028 ore 12:00

La piattaforma accoglierà istanze fino al raggiungimento di importi richiesti pari a complessivamente il 110%

della dotazione disponibile per ciascuna annualità.

La richiesta di contributo è riferita al costo stimato del lavoro per un biennio decorrente dalla data di prima assunzione direttamente connessa all'investimento iniziale. Laddove le assunzioni siano scaglionate nel tempo, ciascun lavoratore ha un proprio biennio di riferimento decorrente dalla rispettiva data di assunzione.

Eventuali domande non finanziabili a causa dell'esaurimento dei fondi, potranno fruire di scorrimento nei casi in cui si liberino risorse per effetto di rinunce e/o revoche prima delle erogazioni; o sia successivamente incrementata la dotazione finanziaria.

Al momento della compilazione dell'istanza il proponente sarà chiamato ad inserire le informazioni necessarie all'istruttoria della domanda, che includono, tra l'altro:

- I dati anagrafici del richiedente e il settore economico in cui opera;
- Sul progetto di Investimento Iniziale, le caratteristiche specifiche con l'indicazione della localizzazione dell'investimento in Sicilia, il numero e l'inquadramento contrattuale dei posti di lavoro direttamente correlati all'investimento e i relativi costi stimati calcolati su un periodo di due anni, il nesso causale tra l'investimento e le assunzioni programmate;
- L'importo percentuale del contributo richiesto, specificando se richiesto nella misura ordinaria pari al 10%, ovvero, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8, nella maggiore misura pari al 15%;
- La modalità di erogazione prescelta, se tramite bonifico bancario o sotto forma di **credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. L'esercizio dell'opzione di cui al comma precedente è subordinato alla previa stipula di un'apposita convenzione tra il Dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni, volta a definire le modalità telematiche di trasmissione dei dati e i controlli automatizzati sulla legittimità della compensazione.

Nell'ambito dell'istanza, il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di:

- a) non rientrare tra i soggetti esclusi dall'accesso al beneficio, di cui all'articolo 4 del presente Avviso;
- b) risultare titolari di Partita IVA attiva;
- c) disporre di almeno un'unità produttiva nel territorio della Regione Siciliana;
- d) l'eventuale sussistenza di almeno una delle condizioni previste per l'accesso alla maggiorazione al 15% del contributo di cui all'articolo 8 del presente Avviso;
- e) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche);
- f) non aver subito, nei tre anni precedenti l'istanza, provvedimenti sanzionatori definitivi per violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- g) essere in possesso di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
- h) rispettare gli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/1999 e ss.mm.ii.;
- i) garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai CCNL e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per tutta la durata del periodo di percezione del contributo e nel triennio successivo al conseguimento dell'ultima quota di contributo;
- j) non essere impresa destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata

dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 per aver ricevuto e non rimborsato, o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione, in caso di applicazione del Regolamento (UE) 651/2014;

- k) non avere effettuato una delocalizzazione verso lo “stabilimento” nel quale saranno effettuate le assunzioni oggetto di agevolazione, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al beneficio;
- l) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) e non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 dell’art. 94 - salvi i casi di cui al comma 7 - e dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023;
- m) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva, per accertata grave negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- n) non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- o) essere in regola con gli obblighi assicurativi, ove applicabile, di cui all’art.1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative;
- p) non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 94 commi 1,2,3,4 e 5 lettere a) e d) del D.Lgs 36/2023, fatti salvi i casi di cui al comma 7;
- q) non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 9 d.lgs. 184/2025;
- r) il rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di cui all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, ove applicabile;
- s) non aver ricevuto, per i medesimi costi oggetto della presente domanda, altri contributi pubblici a qualsiasi titolo che, sommati al presente contributo, superino l’intensità massima di aiuto consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia, né di aver presentato domanda per gli stessi costi presso altre amministrazioni pubbliche italiane o europee (assenza di doppio finanziamento); è ammesso il cumulo con altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche e/o private, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità massima di aiuto o dell’importo complessivo delle spese ammissibili, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea applicabile.

Il richiedente dichiara altresì:

- t) di essere a conoscenza che alla presente procedura IRFIS potrà apportare eventuali modifiche tecniche e procedurali non sostanziali, di cui sarà data informativa sul sito <https://incentivisicilia.irfis.it>;
- u) di essere consapevole che l’Avviso non costituisce obbligazione per IRFIS-FinSicilia S.p.A. o per la Regione Siciliana, che si riservano la facoltà, per qualsiasi ragione, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti l’agevolazione;
- v) di essere consapevole che l’Amministrazione regionale, IRFIS-FinSicilia S.p.A. potrà porre in essere i controlli previsti all’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., anche mediante accesso presso le banche dati delle pubbliche amministrazioni, nonché le verifiche di cui all’art. 48bis del DPR 602/1973 se ed in quanto vigenti;
- w) di acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli di Irfis nonché quelli disposti dall’Amministrazione regionale e dai competenti organismi al fine di verificare le condizioni per la concessione ed il mantenimento dell’agevolazione;

x) che rispetterà gli obblighi di cui all'articolo 12 del presente Avviso pubblico.

All'istanza di agevolazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Asseverazione di un professionista (dottore commercialista, revisore legale), redatta secondo il modello che sarà reso disponibile attraverso la piattaforma informatica di Irfis, dalla quale risultino la sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria del progetto di Investimento Iniziale, il nesso causale diretto tra l'investimento e le assunzioni programmate e la data di avvio dell'investimento e quant'altro utile alla descrizione del progetto di investimento;
- Asseverazione di un professionista di cui all'art.1 L.12/1979, redatta secondo il modello che sarà reso disponibile attraverso la piattaforma informatica di Irfis, dalla quale risulti, per ciascuna risorsa che si prevede di assumere, il costo del lavoro stimato del biennio suddiviso per ciascuna delle voci di cui all'articolo 8 del presente Avviso;
- Copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità, nel caso di impresa il legale rappresentante e del professionista asseveratore;
- Documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti per la maggiorazione del contributo di cui al precedente art. 8

L'istante ha la possibilità, in sede di presentazione della domanda, di richiedere l'erogazione anticipata delle somme in misura non superiore al 70% del costo stimato per l'intero biennio. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, entro 60 giorni dalla notifica della delibera di concessione, il beneficiario dovrà inviare, tramite piattaforma informatica e secondo il format reso disponibile, l'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma dell'anticipazione richiesta. La garanzia fideiussoria, redatta secondo il format messo a disposizione in piattaforma, deve avere durata minima di quattro anni dalla data di concessione del contributo ed essere escutibile a prima richiesta senza eccezioni. In tal caso, Irfis procede alla verifica documentale, dà comunicazione al beneficiario dell'esito dell'istruttoria e procede all'eventuale erogazione delle somme a titolo di anticipazione.

## 10. Ricevibilità delle domande

Le domande di agevolazione sono soggette ad una preliminare verifica di ricevibilità.

Sono irricevibili le domande:

- a) prive di firma digitale del sottoscrittore legittimato a richiedere l'agevolazione;
- b) presentate con modalità diverse da quelle previste dal precedente articolo 9.

Nel caso di irricevibilità della domanda Irfis comunica il preavviso al soggetto interessato, ex art. 10-bis l. 241/1990 ed art. 13 della legge regionale 7/2019, a mezzo PEC o per il tramite della piattaforma dedicata. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

## 11. Istruttoria delle domande di agevolazione e concessione del contributo

Le domande di agevolazione ricevibili sono sottoposte all'esame istruttorio secondo il relativo ordine di presentazione, sino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna annualità.

Irfis trasmette agli interessati, tramite piattaforma, la comunicazione di avvio della fase istruttoria.

Nel corso dell'istruttoria, Irfis verifica, sulla base delle dichiarazioni rese, della documentazione e delle asseverazioni prodotte il possesso dei requisiti soggettivi di eleggibilità del proponente, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente avviso, nonché di ammissibilità di cui all'articolo 5.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività istruttorie risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Irfis può attivare il soccorso istruttorio, assegnando un termine per la loro presentazione, non prorogabile e non superiore a 15 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine si procede al rigetto della domanda, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 ed art. 13 della legge regionale 7/2019.

Effettuate siffatte verifiche e/o approfondimenti, Irfis trasmette gli esiti dell'istruttoria al Comitato Fondo Sicilia per la delibera di concessione o rigetto.

L'importo concesso è calcolato sulla base del costo stimato del lavoratore relativo al biennio.

In caso di non concessione dell'agevolazione, Irfis comunicherà all'interessato i relativi motivi ostativi assegnando, ai sensi degli artt. 13 L.R. 7/2019 e 10-bis L. 241/1990, a mezzo PEC o per il tramite della piattaforma dedicata. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Gli elenchi dei beneficiari e delle domande non ammesse, per come deliberati dal Comitato Fondo Sicilia, sono pubblicati nel sito istituzionale di Irfis Finsicilia S.p.a. e della Regione Siciliana. La comunicazione di Irfis agli operatori economici costituisce formale notifica alle imprese dell'esito connesso alle richieste di agevolazione.

I beneficiari che, in sede di presentazione della domanda, hanno richiesto l'erogazione anticipata delle somme, entro 60 giorni dalla notifica della delibera di concessione, dovranno inviare, tramite piattaforma informatica e secondo il format reso disponibile, l'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma dell'anticipazione richiesta, in assenza della quale il beneficiario perde il diritto all'anticipazione. Irfis procede alla verifica documentale, dà comunicazione al beneficiario dell'esito dell'istruttoria e procede all'eventuale erogazione delle somme a titolo di anticipazione.

Irfis procede altresì alla registrazione dell'aiuto nel RNA.

## 12. Obblighi del Beneficiario

Il Beneficiario si impegna ad osservare i principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..

In particolare, il Beneficiario si impegna a:

- a) completare l'investimento entro 24 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo;
- b) comunicare entro 30 giorni dalla contrattualizzazione o dalla cessazione del rapporto di lavoro, tramite la piattaforma, l'intervenuta assunzione/cessazione di lavoratori connessi all'investimento;
- c) applicare il CCNL riferito al rapporto di lavoro oggetto di agevolazione sino alla scadenza del triennio successivo al conseguimento dell'ultima quota di contributo;
- d) procedere alle assunzioni programmate e relative all'investimento effettuato entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- e) presentare la richiesta di erogazione a saldo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza del biennio di calcolo dei costi salariali relativo all'ultimo lavoratore assunto nell'ambito dell'investimento;

- f) comunicare ad Irfis al momento del completamento delle assunzioni previste dal programma di spesa, e in ogni caso entro 3 anni dal completamento dell'investimento, i dati riferiti all'incremento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la data della prima assunzione connessa all'investimento;
- g) aggiornare le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 qualora un qualsiasi evento intervenuto successivamente alla concessione incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del medesimo D.P.R.;
- h) curare la conservazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata;
- i) acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli di Irfis nonché quelli disposti dall'Amministrazione regionale e dai competenti organismi al fine di verificare le condizioni per la concessione ed il mantenimento dell'agevolazione;
- j) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso;
- k) fornire, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, le informazioni e le documentazioni, comunque richieste, da Irfis e/o dagli altri soggetti titolati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- l) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- m) adempiere agli obblighi relativi al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;
- n) fornire qualsiasi informazione richiesta per verificare e valutare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico disciplinato dall'Avviso e presentare le proprie esperienze nel corso di eventi organizzati dalla Regione Siciliana;
- o) rispettare la normativa in materia edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e della salvaguardia dell'ambiente con riferimento all'investimento iniziale oggetto dell'agevolazione;
- p) rispettare gli obblighi assicurativi, ove applicabili, di cui all'art.1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative;
- q) rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 150/2015.

Il beneficiario è tenuto a sostenere finanziariamente almeno il 25% del costo salariale oggetto di agevolazione per un periodo di due anni relativo ai posti di lavoro creati, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il beneficiario deve mantenere nella zona interessata l'investimento e i posti di lavoro creati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di completamento dell'investimento o dalla data di assunzione (tre anni per le PMI).

Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione probatoria e a garantire l'accesso ai dati per l'intero periodo di vigenza dell'obbligo di stabilità e regolarità richiesto ai fini dell'attribuzione del beneficio.

### **13. Modalità di erogazione del contributo**

Le agevolazioni sono erogate da Irfis, a seguito di richiesta del beneficiario da effettuarsi tramite la piattaforma informatica, secondo le seguenti modalità.

Le agevolazioni sono erogate da IRFIS a consuntivo: a decorrere dalla data di prima assunzione direttamente connessa all'investimento, il beneficiario presenta richiesta di erogazione a consuntivo dei costi salariali effettivamente sostenuti. Sono ammesse al massimo due richieste di erogazione nel biennio di calcolo.

I beneficiari che abbiano richiesto l'anticipazione in sede di domanda ricevono, entro 60 giorni dalla presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 9, un'anticipazione, erogata in un'unica soluzione, pari al 70% del contributo calcolato sui costi salariali stimati del biennio. La richiesta di saldo deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza del biennio relativo all'ultimo lavoratore assunto, con rendicontazione dell'intero costo salariale e riconciliazione dell'importo già anticipato.

Nell'ambito della richiesta di erogazione, il beneficiario dovrà indicare il codice IBAN completo del conto corrente su cui accreditare le somme dovute: nel caso di società, il conto corrente deve essere intestato all'impresa per la quale è presentata l'istanza; in caso di ditta individuale il conto corrente deve essere intestato alla ditta individuale o al titolare della ditta; in caso di professionista, il conto corrente deve essere intestato (o cointestato) allo stesso professionista.

L'importo spettante sarà erogato al netto di eventuali oneri fiscali ove dovuti.

Il beneficiario dovrà altresì dichiarare, con DSAN ai sensi del DPR 445/2000, per ogni richiesta di erogazione SAL e saldo:

- a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6 del presente Avviso nonché, in caso di accesso alla maggiorazione al 15% di cui all'articolo 8, attestazione della sussistenza continuativa delle condizioni che hanno determinato la maggiorazione;
- b) il costo salariale sostenuto per ciascuna risorsa assunta nell'ambito della realizzazione dell'investimento iniziale;
- c) lo stato di avanzamento dell'investimento iniziale alla data della richiesta di erogazione, a fini di monitoraggio.

A supporto delle dichiarazioni rese, il beneficiario allegnerà:

- Asseverazione di un professionista di cui all'art.1 della L.12/1979, redatta secondo il modello che sarà reso disponibile attraverso la piattaforma informatica di Irfis, da cui risultino almeno i seguenti dati:
  - o la data di assunzione,
  - o la sede lavorativa coincidente con lo stabilimento oggetto dell'investimento,
  - o che il contratto a tempo indeterminato cui si riferisce l'agevolazione richiesta sia un contratto di lavoro a tempo indeterminato,
  - o il relativo codice Unilav,
  - o che il contratto di lavoro per cui si richiede l'agevolazione garantisce trattamenti non inferiori a quelli previsti dai CCNL e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per tutta la durata del periodo di percezione del contributo e nel triennio successivo al conseguimento dell'ultima quota di contributo;
  - o l'ammontare del costo sostenuto per ciascun lavoratore interessato dall'agevolazione, dettagliando le componenti di costo individuate nell'ambito dell'articolo 8 del presente Avviso.
- Copia dei LUL con evidenza delle buste paga quietanzate dei lavoratori oggetto di assunzione nell'ambito dell'investimento.

Solo per la richiesta di Saldo, a supporto delle dichiarazioni rese, il beneficiario allegnerà, in aggiunta alla documentazione di cui al paragrafo precedente:

- Asseverazione di un professionista abilitato (ingegnere, architetto, dottore commercialista) da cui risulti che il programma di spesa è stato integralmente realizzato.
- Asseverazione di un professionista di cui all'art.1 della L. 12/1979 che asseveri che i posti di lavoro creati per effetto dell'investimento determinino un incremento netto del numero di dipendenti nello stabilimento interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione connessa all'investimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno.

Irfis procede a verificare la completezza e la regolarità della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità per l'accesso all'agevolazione e ad effettuare il bonifico dell'importo spettante entro il termine di 60 giorni a far data dal ricevimento della documentazione completa.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di verifica risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dai beneficiari ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Irfis può richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 15 giorni, decorsi infruttuosamente i quali si avvia il procedimento per la revoca del contributo concesso.

L'erogazione del contributo, al netto degli oneri fiscali eventualmente dovuti, avverrà previa verifica da parte di Irfis della certificazione di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia, ove necessario, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento.

L'erogazione avverrà nei limiti dell'importo concesso per ciascuna annualità, anche laddove i costi effettivamente sostenuti dal datore di lavoro fossero superiori a quelli ipotizzati in sede di domanda.

Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti fossero invece inferiori a quelli previsti in sede di concessione, Irfis procederà alla rideterminazione dell'importo del contributo ed alla conseguente revoca parziale dell'agevolazione.

Qualora il beneficiario abbia optato in sede di domanda per la fruizione del contributo sotto forma di **credito d'imposta**, Irfis procederà ad accreditare l'importo del contributo spettante all'amministrazione regionale al fine della relativa erogazione.

L'opzione del credito d'imposta è disponibile subordinatamente alla stipula della convenzione tra il Dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle entrate di cui all'art. 9. IRFIS ne darà comunicazione sul proprio sito internet non appena la convenzione sarà perfezionata.

#### 14. Controlli e verifiche

Irfis effettuerà i controlli a campione, anche presso la Pubblica Amministrazione competente, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della documentazione prodotta, sulla base dell'analisi del rischio e comunque in misura non inferiore al 5%, anche mediante ispezioni. Irfis ha altresì facoltà di condurre verifiche d'ufficio presso gli enti previdenziali e l'Ispettorato del Lavoro.

Qualora dovesse risultare che il beneficiario non era in possesso dei requisiti per la concessione o per l'erogazione delle agevolazioni ovvero che le dichiarazioni rese dall'interessato ovvero la documentazione prodotta non corrispondano al vero, fatte salve le conseguenze di natura penale, Irfis, ai sensi e con le modalità di cui all'art.10 bis L. 241/90 e s.m.i. ed all'art. 13 L.R. 7/2019, avvia l'iter per la revoca delle agevolazioni.

In particolare, Irfis comunica al beneficiario, a mezzo PEC o tramite la piattaforma informatica, l'avvio della procedura di contestazione e assegna al medesimo destinatario un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, il destinatario potrà presentare scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante PEC

o tramite piattaforma informatica.

## 15. Decadenza dall'agevolazione

L'operatore economico decade dall'agevolazione, con contestuale obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, qualora IRFIS FinSicilia S.p.a. accerti:

- a) la falsità o non conformità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- b) la violazione degli obblighi di mantenimento dell'investimento o dell'occupazione previsti dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014; in particolare, il beneficiario deve mantenere nella zona interessata l'investimento e i posti di lavoro creati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di completamento dell'investimento o dalla data di assunzione (tre anni per le PMI);
- c) l'irrogazione di sanzioni definitive per gravi violazioni delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e/o la mancata applicazione dei CCNL nel periodo di percezione del contributo e nel triennio successivo al conseguimento dell'ultima quota di contributo;
- d) il mancato completamento dell'investimento entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo;
- e) la non realizzazione di almeno l'80% delle assunzioni programmate entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- f) la mancata comunicazione ad Irfis del completamento delle assunzioni previste dal programma di spesa;
- g) la mancata comunicazione ad Irfis, entro 3 anni dal completamento dell'investimento, dei dati riferiti all'incremento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
- h) la mancata richiesta dell'erogazione a saldo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza del biennio di calcolo dei costi salariali relativo all'ultimo lavoratore assunto nell'ambito dell'investimento;
- i) la non realizzazione dell'incremento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
- j) che il beneficiario dell'agevolazione non abbia fornito, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, le informazioni e le documentazioni, comunque richieste, da Irfis e/o dagli altri soggetti titolati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di ammissibilità.

Il beneficiario, inoltre, decade parzialmente dall'agevolazione laddove:

- 1) entro tre anni dal completamento dell'investimento, abbia realizzato una percentuale di assunzioni superiore all'80% di quelle programmate ma inferiore al 100%;
- 2) Rendiconti un costo del lavoro effettivamente sostenuto inferiore a quello concesso.

Ai fini della verifica, l'Amministrazione regionale e Irfis FinSicilia S.p.a possono procedere a controlli d'ufficio anche oltre il termine di erogazione dell'incentivo. Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione probatoria e a garantire l'accesso ai dati per l'intero periodo di vigenza dell'obbligo di stabilità e regolarità richiesto ai fini dell'attribuzione del beneficio.

Al verificarsi di una delle suddette cause di decadenza, Irfis, ai sensi e con le modalità di cui all'art.10 bis L. 241/90 e s.m.i. ed all'art. 13 L.R. 7/2019, avvia l'iter per la revoca delle agevolazioni, deliberata dal Comitato per la gestione del Fondo Sicilia.

In particolare, Irfis comunica al beneficiario, a mezzo PEC o piattaforma, l'avvio della procedura di contestazione e assegna al medesimo destinatario un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine di dieci giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, il destinatario potrà presentare scritti

difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.

Qualora, a seguito dell'esame degli eventuali scritti difensivi ed acquisiti, se opportuno, ulteriori elementi, Irfis dovesse ravvisare il permanere del motivo di revoca dell'agevolazione, sottoporrà la proposta di adozione del provvedimento di revoca al Comitato Fondo Sicilia per la conseguente deliberazione e successivamente procederà, tramite PEC o piattaforma alla notifica della suddetta revoca.

In caso di revoca delle agevolazioni, dovrà essere restituito, integralmente o parzialmente secondo le ipotesi previste, l'ammontare del contributo già erogato, in uno agli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della relativa erogazione e sino a quella di effettiva restituzione.

## 16. Rinuncia del contributo

I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando apposita comunicazione all'indirizzo PEC o per il tramite della piattaforma. La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

In caso di rinuncia Irfis provvede alla comunicazione al Comitato, che adotterà il relativo provvedimento di revoca.

## 17. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

Irfis tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità Irfis raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 pr. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione delle imprese interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.

Tutte le informazioni suddette possono essere utilizzate da dipendenti di Irfis, e loro incaricati, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L'IRFIS può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'IRFIS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione dell'impresa dalla partecipazione all'Avviso.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);

il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);

il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);

il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);

il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);

il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).

Titolare del trattamento è Irfis.

Il DPO (Data Protection Officer) è la Dott.ssa Loredana Marino, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: [resp.protezionedati@irfis.it](mailto:resp.protezionedati@irfis.it)

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

## **18. Disposizioni Finali, Clausola di Salvaguardia, Foro Competente.**

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, durante tutta la durata di apertura del bando, all'indirizzo e-mail reso noto sulla piattaforma dedicata. A supporto dei destinatari è prevista, durante tutta la fase di apertura del bando:

- una sezione FAQ;
- un call center dedicato.

L'accesso agli atti del procedimento è regolato ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/1990 e s.m.i.;

Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo finanziario, i soggetti interessati potranno presentare:

- ricorso amministrativo al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo inerente la procedura di selezione;
- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo del 15 maggio 1946, n. 455, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
- giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia a oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per l'Irfis che si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun eventuale onere sostenuto con riferimento alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi alle agevolazioni.

L'erogazione delle provvidenze di cui al presente avviso è subordinata alla definizione della procedura di trasferimento delle somme da parte dell'Amministrazione regionale all'Irfis e di ogni altro preliminare adempimento amministrativo e finanziario.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

In caso di controversia il foro competente è quello di Palermo.